

GIOVEDÌ 10 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Modello IVA 2022: nel quadro VO le nuove regole dell'e-commerce - pag. 2
- Partecipazioni intestate alla società fiduciaria: regime fiscale di dividendi e plus/minusvalenze - pag. 5

LAVORO E PREVIDENZA

- Quota 102: quali requisiti servono e da quando decorre l'anticipo pensionistico - pag. 14
- CIGO per tessile e moda: riammissione nei termini per le domande 2021. A quali condizioni - pag. 16

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Bilanci di sostenibilità: obbligo o opportunità? - pag. 18

FINANZIAMENTI

- Come finanziare con Simest la creazione di una piattaforma di e-commerce - pag. 20
- Riciclo dei rifiuti: criteri e modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione - pag. 22

IMPRESA

- Autorità Garante della concorrenza: stabilito il contributo per il 2022 - pag. 23
- PMI: concessione dei contributi alle CIE per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione - pag. 23

IN EVIDENZA

Modello IVA 2022: nel quadro VO le nuove regole dell'e-commerce

di Monica Greco - Esperto in fiscalità e bilancio

Il nuovo modello IVA 2022 accoglie le novità del D.Lgs. n. 83/2021 in tema di vendite intracomunitarie a distanza, in vigore dal 1° luglio 2021. Il quadro VO, in particolare, è il quadro del modello deputato ad accogliere, per le operazioni sotto la soglia di protezione di 10.000 euro, l'opzione (o la revoca) per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni per le vendite a distanza di beni intra-UE ovvero nello Stato di residenza del committente nel caso di prestazioni di servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e servizi elettronici) nei confronti di privati UE.

Con il provvedimento n. 1° luglio 2021 in tema di semplificazione degli obblighi IVA per le operazioni di e-commerce e, **2022** e le relative **istruzioni** da utilizzare per presentare la dichiarazione IVA (anno d'imposta 2021) ricepimento della direttiva UE n. 2017/2455 e della direttiva UE n. 2019/1995.

Leggi anche

Il modello IVA 2022 accoglie, tra le altre, le **novità in vigore dal** IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro



CIGO per tessile e moda: riammissione nei termini per le domande 2021. A quali condizioni

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Si riaprono i termini per la presentazione delle istanze di CIGO da parte delle imprese del tessile e dell'abbigliamento, che non sono state ammesse alle ulteriori 9 settimane di trattamento ordinario emergenziale Covid-19, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. Le indicazioni operative sono state, infatti, fornite dall'INPS, con il messaggio 1060 del 2022. Alla domanda con riammissione nei termini si applica la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Le istanze rettificative devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Con il messaggio 1060 del 7 marzo 2022, l'INPS ha fornito le indicazioni operative in merito alla **riapertura dei termini** per la presentazione delle **istanze CIG** per quei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che non sono stati ammessi alle ulteriori 9 settimane di trattamento ordinario emergenziale Covid - 19 previste dal decreto Fiscale (dl 146/2021) per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.



Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

Modello IVA 2022: nel quadro VO le nuove regole dell'e-commerce

di Monica Greco - Esperto in fiscalità e bilancio

Il nuovo modello IVA 2022 accoglie le novità del D.Lgs. n. 83/2021 in tema di vendite intracomunitarie a distanza, in vigore dal 1° luglio 2021. Il quadro VO, in particolare, è il quadro del modello deputato ad accogliere, per le operazioni sotto la soglia di protezione di 10.000 euro, l'opzione (o la revoca) per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni per le vendite a distanza di beni intra-UE ovvero nello Stato di residenza del committente nel caso di prestazioni di servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e servizi elettronici) nei confronti di privati UE.

Con il provvedimento n. 11160/2022 del 14 gennaio 2022 è stato approvato il **modello IVA 2022** e le relative **istruzioni** da utilizzare per presentare la dichiarazione IVA (anno d'imposta 2021) - esclusivamente per via telematica - tra il 1° febbraio e il **2 maggio 2022**. Il modello IVA 2022 accoglie, tra le altre, le **novità in vigore dal 1° luglio 2021** in tema di semplificazione degli obblighi IVA per le operazioni di **e-commerce** e, precisamente, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 83/2021, di recepimento della direttiva UE n. 2017/2455 e della direttiva UE n. 2019/1995.

Leggi anche

- IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro
- IVA: vendite ai consumatori UE con le aliquote estere e la revisione del listino prezzi
- Semplificazioni per le vendite a distanza di beni di modesto importo importati da paesi terzi

In particolare, sarà protagonista del **quadro VO** della dichiarazione IVA la riforma della disciplina IVA unionale sulle operazioni B2C introdotta dal 1° luglio 2021 dalle citate disposizioni. Da tale data, sono cambiate le **regole di territorialità IVA** per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e sono state abolite le previgenti soglie di protezione previste per le vendite a distanza intraeuropee, riferite ai singoli Stati membri.

Le nuove regole IVA e-commerce

Dal 1° luglio 2021 per tutte le vendite a distanza di beni è operativo un nuovo limite UE, pari a 10.000 euro - limite "unico" per tutti i paesi - che tiene conto anche delle prestazioni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri. Le operazioni entro tale nuovo limite sono tassate nello Stato del fornitore - ovvero lo Stato membro di partenza - mentre quelle al di sopra di

10.000 euro sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese del cliente, dunque, nello Stato di consumo in cui i beni sono stati spediti o trasportati. In luogo di tale disposto, il contribuente potrà **optare** per l'**imponibilità nello Stato membro di destinazione** anche qualora il cedente non abbia superato tale soglia (come precisato anche da Assonime nella circolare n. 9 del 2022).

Leggi anche

- Modello IVA 2022 con anche le nuove regole per l'Iva nell'e-commerce
- e-commerce nel modello IVA 2022. Con opzioni e revoche adeguate alle novità

La novità dell'unica soglia UE di protezione, pari a 10.000 euro su base annuale, riguarda le prestazioni di servizi transfrontalieri (TTE - servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) e le vendite a distanza intracomunitarie di beni che, dunque, fino a concorrenza di 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle operazioni nazionali. Superata tale soglia, il venditore, invece di identificarsi ai fini IVA in ogni Stato in cui hanno effettuato vendite a distanza, potrà accedere al **regime OSS UE**, registrarsi presso un unico Stato membro e ivi adempiere gli obblighi connessi all'assolvimento dell'imposta per le citate operazioni.

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2021, il D.Lgs. n. 83/2021, recependo le novità della direttiva n. 2017/2455/UE, ha aggiornato la **definizione** di "**vendite a distanza intracomunitarie di beni**" di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 331/1993 e previsto, all'art. 41, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, il carattere di non imponibilità delle stesse.

Nuova imponibilità

Beni in partenza dall'Italia con destinazione in altro Stato membro UE	
Applicazione IVA	Ammontare operazioni
L'IVA è dovuta in ITALIA, paese da cui partono i beni	Non superiore a 10.000 euro

L'IVA è dovuta nello STATO MEMBRO di destinazione	Non superiore a 10.000 euro, con opzione
	Superiore a 10.000 euro

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021 per le vendite a distanza B2C approdano direttamente nel **quadro VO** della dichiarazione IVA 2022:

- nella **Sezione 1**, in cui i **righi VO10 e VO11** sono

stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche alle regole dell’e-commerce;

VO10	BE DE DK EL ES FR HU IE LU NL PT SM AT FI SE														
	Opzioni														
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28														
VO11	Revoche														
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15														
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28														

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

- nel nuovo **riga VO17**, per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-*octies* nei confronti di committenti non soggetti

passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

VO16	BE DE DK EL ES FR IE LU NL PT AT FI SE CY EE														
	Opzioni														
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26														
VO17	Revoche														
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15														
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26														

PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-*octies*)

Come compilare il quadro VO

Prima di esaminare come compilare il quadro VO alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021, è necessario rivedere la nuova “versione” dell’art. 41, comma 1, lettera b), D.L. n. 331/1993, in base al quale costituiscono cessioni non imponibili le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea. La disposizione non si applica se il cedente è un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
- 2) l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati

membri UE diversi dall’Italia, di cui all’art. 7-*octies*, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’UE non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

- 3) il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro

Attenzione

L’opzione è comunicata all’Ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per **almeno due anni**.

Alla luce di quanto illustrato, l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni è correlata al

superamento, o meno, della soglia di protezione determinata su base annua di 10.000 euro e, precisamente:

- se si **supera la soglia** di 10.000 euro, le cessioni sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato di consumo in cui i beni sono stati spediti o trasportati;
- se **non si supera tale limite**, la cessione si considera effettuata nello Stato membro di origine - salvo opzione del fornitore.

Nota bene

Se la soglia di 10.000 euro è superata in corso d'anno, le cessioni sono soggette a IVA nel Paese di destinazione dalla data di superamento di tale soglia.

La soglia minima comunitaria di 10.000 euro deve essere verificata al netto dell'IVA e con riferimento all'ammontare globale annuo delle vendite a distanza di beni effettuate nei confronti di tutti gli Stati membri appartenenti all'Unione Europea.

Nella dichiarazione IVA 2022 i contribuenti che intendono optare o revocare per tale criterio di imponibilità dovranno compilare il rigo VO10 e VO11.

In particolare,

- il **rigo VO10** dovrà essere compilato per **esercitare l'opzione**, a partire dal 2021, dai contribuenti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni che hanno effettuato nell'anno precedente prestazioni di servizi TTE e vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro. In tal caso, l'opzione consentirà l'applicazione dell'IVA nello **Stato comunitario di destinazione** dei beni corrispondente alla casella barrata;

- il **rigo VO11** dovrà essere compilato dai contribuenti che a partire dal 2021 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

Ai sensi dell'art. 7-*octies* del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione ed elettronici TTE rese a committenti "non soggetti passivi d'imposta", l'IVA è dovuta in Italia, salvo opzione del fornitore, se nell'anno precedente l'ammontare complessivo delle prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, di cui all'art. 38-*bis*, commi 1 e 3, D.L. n. 331/1993, non è superiore a 10.000 euro.

Nel quadro VO della dichiarazione IVA 2022 si dovrà compilare:

- il **rigo VO16**, per optare a partire dal 2021 per l'applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente. Tale facoltà è riservata ai soggetti che, effettuano le prestazioni di servizi TTE verso privati consumatori, che hanno effettuato nell'anno precedente un ammontare complessivo di tali prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non superiore a 10.000 euro.

Nota bene

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per **almeno due anni**.

- il **rigo VO17** da parte dei contribuenti che a partire dal 2021 intendono comunicare la **revoca** dell'opzione precedentemente richiesta per l'applicazione dell'IVA nello Stato del committente.

Fisco

La Norma di comportamento AIDC n. 216

Partecipazioni intestate alla società fiduciaria: regime fiscale di dividendi e plus/minusvalenze

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

Con la Norma di comportamento n. 216, l'AIDC conferma la disciplina fiscale dei proventi derivanti dall'intestazione di titoli azionari e quote di partecipazione in capo a società fiduciarie sulla base di un mandato sottoscritto da parte di una persona fisica non imprenditore. In sintesi, l'intestazione delle azioni o quote sociali in capo alla società fiduciaria assume una connotazione meramente formale, lasciando quindi inalterata la proprietà sostanziale (e i conseguenti effetti fiscali) delle medesime partecipazioni. Con la conseguenza che troverà applicazione il regime fiscale dettato dalla normativa applicabile in capo alla persona fisica non imprenditore che è l'effettivo proprietario delle partecipazioni.

L'AIDC ha approvato la Norma di comportamento n. 216 sulla fiscalità della **partecipazioni intestate a una società fiduciaria**, con l'obiettivo di fornire una panoramica sulla fiscalità applicabile nella fattispecie di titoli azionari e quote di partecipazioni societarie di proprietà di una persona fisica non imprenditore che ha conferito mandato per l'intestazione ad una società fiduciaria.

La natura del mandato fiduciario

La Norma di comportamento ricorda in primo luogo che la disciplina delle società fiduciarie è regolamentata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 contenente la "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione" la quale all'art. 1 dispone che "sono società fiduciarie [...] e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere [...] la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni" (riconducibile nel c.d. modello della fiducia germanistica che non produce alcun effetto traslativo).

Tale attività implica in capo alle società fiduciarie - ai sensi dell'art. 9, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 - l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria i **nomi degli effettivi proprietari** delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi.

Emerge, quindi, il principio, peraltro confermato anche alla giurisprudenza di legittimità (si rinvia alle sentenze della Corte di Cassazione n. 10031/1997 e n. 4943/1999), di **prevalenza della "sostanza"** (fiduciante) **sulla "forma"** (società fiduciaria).

Tale interpretazione del mandato fiduciario è stata condivisa dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'istituto dell'intestazione fiduciaria non modifica il soggetto di imposta passivo identificabile sempre e comunque nel fiduciante. A tal proposito, oltre alla circolare n. 28/E del 27 marzo 1998, cap. 3 e 4.1 citata nella Norma di comportamento n. 216, può essere richiamata anche la risoluzione 7 dicembre 2006, n.

136 nella quale l'Amministrazione finanziaria ebbe modo di confermare che "l'istituto dell'intestazione fiduciaria non modifica il **soggetto di imposta passivo** identificabile **sempre e comunque** nel **fiduciante** (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 16 del 10 maggio 1985; risoluzione n. 133/E dell'8 ottobre 1999; circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004)".

In altre parole, la **prevalenza della titolarità effettiva** nei confronti di quella apparente rende la società fiduciaria **fiscalmente trasparente** nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'Amministrazione finanziaria e gli eventuali redditi derivanti dalle partecipazioni oggetto di mandato fiduciario devono essere imputati o attribuiti ai soli soci effettivi e non alla società fiduciaria.

Il regime impositivo dei dividendi

Nell'ipotesi di fiduciante **persona fisica non imprenditore**, i dividendi (e ogni altro riparto di utili societari) sono soggetti alle regole previste dagli articoli 44 e 47 TUIR.

Pertanto, la società residente in Italia che distribuisce gli utili dovrà applicare le eventuali **ritenute alla fonte**, ove dovute in base alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 600/1973, a seconda delle caratteristiche della partecipazione detenuta (partecipazione qualificata o non qualificata) e della data di formazione degli utili distribuiti; sulla base dell'attestazione fornita dalla società fiduciaria riguardo alle caratteristiche soggettive del fiduciante, si potrà avere:

- il prelievo dell'**imposta sostitutiva al 26%** sull'intero importo del dividendo, senza quindi ulteriori adempimenti dichiarativi in capo al percipiente nel caso di distribuzione di utili formati dopo il 2017 ovvero anche prima in caso di partecipazioni non qualificate; ovvero

- nei casi previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 1006, legge n. 205/2017

(distribuzione di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), la mancata applicazione di ritenute e l'obbligo di inclusione dei dividendi stessi nella dichiarazione dei redditi per la quota imponibile (40% o 49,72% o 58,14%) pro-tempore prevista.

Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da **società residente all'estero**, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Il regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze

La Norma di comportamento analizza, infine, il regime fiscale applicabile a **plusvalenze** e **minusvalenze**, per la determinazione delle quali, in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche non imprenditori, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 TUIR.

Il corrispettivo della vendita dovrà essere confrontato con il costo di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante.

Per la **persona fisica non imprenditore** resta comunque possibile accedere al regime della **rivalutazione delle partecipazioni non quotate**, giusta il disposto dell'art. 29, D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (decreto Energia) che ha prorogato (tramite la modifica dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002) le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001.

Leggi anche Rivalutazione di quote e terreni con imposta sostitutiva del 14%

Pertanto, anche per l'anno 2022 i titolari di partecipazioni non quotate, suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere da a) a c-bis) del TUIR, possono rideterminare il costo fiscale delle stesse al fine di ridurre il carico impositivo cui vanno incontro in caso di cessione a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere la partecipazione alla data del 1° gennaio 2022 (e ciò in quanto il requisito del "possesso" della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti "sostanzialmente" rispettato dal fiduciante, come confermato dalla natura negoziale del mandato fiduciario conferito).

Entro il successivo 15 giugno 2022, occorrerà:

- redigere e giurare un'apposita **perizia di stima**, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'**imposta sostitutiva** sul valore periziato, da parte del contribuente.

L'aliquota unica dell'imposta sostitutiva è stata incrementata al **14%** del valore periziato.

Il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla legge di rivalutazione deve essere effettuato a cura e nome del fiduciante il quale dovrà poi darne menzione nella propria dichiarazione dei redditi.

Fisco

La denuncia alla Commissione Europea

Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata da persona fisica: quale trattamento fiscale

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a "società fiduciarie autorizzate" da una persona fisica non imprenditore, con riferimento alle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minusvalenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni. Lo ha evidenziato l'AIDC - Commissione Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria con la pubblicazione della norma di comportamento n. 216 in tema di partecipazioni intestate a una società fiduciaria.

L'AIDC ha pubblicato la norma di comportamento n. 216 del riguardante la fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria.

La possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio è disciplinata con l'intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria.

La disciplina delle "società fiduciarie" all'art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come "quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni".

Sul punto, occorre evidenziare che il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, riguardanti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciarmente intestati.

La giurisprudenza con la Corte di Cassazione ha ritenuto che la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente "formale" mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà sostanziale ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società.

Anche l'Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni ha condiviso il principio di prevalenza della "sostanza" (fiduciante) sulla "forma" (società fiduciaria intestataria). Ne consegue che l'applicazione di tale principio ai fini

delle imposte dirette comporta che i dividendi siano soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, ove dovute.

Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all'estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Quanto alla determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche, occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla "rivalutazione" del costo di acquisto sulla base della normativa originata dall'art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del "possessione" della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti "sostanzialmente" rispettato dal fiduciante, con la conseguenza che il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.

A cura della Redazione

Fisco

Dalle Dogane

Credito doganale triestino: pubblicato il saggio applicabile alle dilazioni da gennaio 2022

Con riferimento al credito doganale triestino, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 sarà pari allo 0,1%, quale tasso più favorevole rispetto al tasso dello 0,165% previsto dall'articolo 79 TULD. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane mediante un comunicato stampa dell'8 marzo 2022.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un comunicato stampa in data 8 marzo 2022, riguardante **il credito doganale triestino**.

Nello specifico, è stato stabilito che in applicazione della normativa recata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3.12.2004, il tasso Euribor a 6 mesi, rilevabile sul sito ufficiale della Banca centrale europea, alla data del 15 dicembre 2021, era negativo pari al -0,54% semestrale.

Pertanto, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 è pari allo 0,1%

- tasso più favorevole rispetto al tasso dello 0,165% previsto dall'articolo 79 TULD.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, comunicato 08/03/2022.

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, prorogare l'approvazione dei bilanci di 180 giorni

Occorre prorogare il termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo ha evidenziato il CNDCEC con una missiva inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, dai tre Commissari straordinari della categoria Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. La proroga è necessaria in considerazione del fatto che con il perdurare del periodo di emergenza nazionale causato dalla pandemia anche nel primo trimestre 2022, le difficoltà emergenti per le società di capitali nel determinare i valori di bilancio si perpetuano anche per questo esercizio.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 9 marzo 2022 riguardante la proroga di 180 giorni per l'approvazione dei bilanci.

In particolare, è stata evidenziata la necessità di prorogare il termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Questa istanza è stata inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, dai tre Commissari straordinari della categoria Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

I commercialisti, che alla lettera hanno allegato un apposito emendamento "da inserire nel primo "veicolo" legislativo utile", spiegano che la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che con il perdurare del periodo di emergenza nazionale causato dalla pandemia anche nel primo trimestre 2022, le difficoltà emergenti per le società di capitali nel determinare i valori di bilancio si perpetuano anche per questo esercizio.

Tra l'altro, si devono aggiungere talune norme, non marginali, che a tutt'oggi non hanno una chiara applicazione e, ancorché di natura fiscale, incidono sulla apposizione dei valori in bilancio.

I dubbi interpretativi ancora in essere in merito alla possibilità di revocare, anche a livello civilistico, la rivalutazione dei beni immateriali (marchi e brevetti) effettuata lo scorso anno in conseguenza del sopravvenire delle disposizioni della legge di bilancio 2022, che hanno previsto il prolungamento a 50 anni (rispetto ai 18 anni ordinari) del periodo di deducibilità del maggior valore rivalutato, con conseguente radicale mutamento delle informazioni e dei dati che sono stati posti a base della decisione di rivalutare i beni, rappresentano un motivo di incertezza che grava su molte imprese.

La proroga è applicabile in ogni caso ancorché non sussistano le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società previste dalla disciplina ordinaria. La proroga consente quindi alle società di determinare i dati di bilancio in modo da fornire un'informazione più attendibile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 09/03/2022

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

5 per mille, domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche fino all'11 aprile

Dal 9 marzo fino al prossimo 11 aprile, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al contributo. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9 marzo con cui è stato evidenziato che non hanno bisogno di ripresentare l'istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell'elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 9 marzo 2022 in tema di 5 per mille.

Dal 9 marzo fino al prossimo 11 aprile, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare

domanda per accedere al contributo.

Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell'elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, entro il 10 maggio verranno resi noti gli elenchi definitivi dei soggetti iscritti. Il 'Decreto Milleproroghe' (DL n. 228 del 2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuino ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli 'enti del volontariato' e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all'Agenzia delle entrate.

Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Il termine del 10 aprile previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11.

Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).

L'istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l'applicativo per l'iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, mentre quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall'Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate o all'Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti

verrà pubblicata entro il 10 maggio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 09/03/2022

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il contributo della Spagna per ristrutturazione del condominio non concorre alla base imponibile del beneficiario

Il contributo pubblico erogato in Spagna per finalità generali perseguite dall'ente erogatore, in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni di edifici condominiali non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del TUIR e, pertanto, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 99 del 9 marzo 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 99 del 9 marzo 2022 con cui ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna ad un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio condominiale in cui si trova il suo appartamento.

Per poter valutare il regime tributario da applicare ad un reddito di fonte estera è necessario qualificare il reddito secondo la normativa interna e, successivamente, esaminare le disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia (Stato di residenza del percettore) e lo stato della fonte del reddito (nel caso di specie, la Spagna).

In base alla disciplina domestica, ai sensi dell'articolo 1 del TUIR, costituisce presupposto di tassazione il "possesso di redditi", in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d'impresa;
- redditi diversi.

Pertanto, in linea di principio, qualora si verifichi un

arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

In caso di contributo a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio condominiale di cui fa parte il suo appartamento erogato da un ente pubblico spagnolo, il cui scopo è lo sviluppo nel territorio comunale delle funzioni, attività e servizi nel campo degli alloggi a prezzi accessibili, il contributo non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dal articolo 6 del Testo Unico citato e, pertanto, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/03/2022, n. 99](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nota di variazione anche per la procedura di liquidazione coatta amministrativa

E' possibile emettere una nota di variazione nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 99 del 9 marzo 2022, con cui ha specificato che la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata la sentenza dichiarativa del fallimento e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 100 del 9 marzo 2022 in tema di individuazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui si riferisce la legge fallimentare.

Nell'ottica di una più stretta aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza unionale, il legislatore italiano ha recentemente modificato l'articolo 26 del decreto IVA in tema di variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Commentando le novità recate sul punto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è stato già chiarito che il comma 2 dell'articolo 26 del Decreto IVA prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA.

Il nuovo comma 3-bis - introdotto nell'articolo 26 del Decreto IVA prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente: per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati. Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti.

Né alcun elemento contrario all'applicabilità delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto IVA alla liquidazione coatta amministrativa può evincersi dal mancato espresso riferimento alla stessa in precedenti documenti di prassi, i quali non potevano ovviamente tenere conto di norme intervenute in un momento successivo.

Chiarita la possibilità di emettere una nota di variazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa, va altresì ricordato che:

- la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata: - la sentenza dichiarativa del fallimento; - il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/03/2022, n. 100

Fisco

Dal CNDCEC

Crisi d'impresa, l'amministratore giudiziario non figura come esperienza nell'elenco degli esperti indipendenti

Quanto all'elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, l'esperienza di amministratori giudiziari di aziende in sequestro o in confisca non può essere inserita nella circolare 29 dicembre 2021 del Direttore generale degli affari interni. Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia con la risposta alle osservazioni formulate sugli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa. Il Ministero della Giustizia ha chiarito che se è vero che l'amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale deve presentare una relazione contenente l'esposizione della situazione patrimoniale economica e finanziaria, è pure vero che non ha la funzione di assistere l'imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell'impresa in crisi, bensì quella di gestire l'impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da un eventuale stato di crisi o insolvenza.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 30 del 9 marzo 2022 riguardante l'elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

In particolare, era stato chiesto al Ministero della Giustizia di integrare la circolare del 29 dicembre 2021 con l'inserimento di una ulteriore tipologia di esperienza pregressa nel novero di quelle utili ai fini dell'iscrizione di avvocati e commercialisti ed esperti contabili nell'elenco degli esperti indipendenti.

Nello specifico è stato chiesto di inserire gli amministratori giudiziari di aziende in sequestro o in confisca.

Il Ministero ha chiarito che se è vero l'amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale deve presentare una relazione contenente l'esposizione della situazione patrimoniale economica e finanziaria, è pure vero che non ha la funzione specifica di assistere l'imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell'impresa in crisi, bensì quella di gestire l'impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da un eventuale stato di crisi o insolvenza. Il Ministero ha quindi chiarito che la richiesta non può essere condivisa.

In particolare, il ruolo dell'esperto è riportato dalla relazione illustrativa del disegno di legge per la conversione in legge del DL 118/2021, nel senso che egli ha la funzione di valutare lo stato dell'impresa ed assistere l'imprenditore nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata. Non deve sostituire l'imprenditore nel dialogo con i creditori.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 09/03/2022, n. 30

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime di adempimento collaborativo: le disposizioni di attuazione delle Entrate

Gli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali, aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni - con volume d'affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, divengono partecipi del processo di riskanalysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l'azione dell'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 9 marzo 2022 con cui ha specificato che all'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in data 9 marzo 2022 con cui ha previsto disposizioni per l'attuazione del regime di Adempimento collaborativo.

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell'ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L'istituto dell'Adempimento collaborativo si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate al termine della quale è prevista l'apertura di una ulteriore fase in cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

Inoltre, l'articolo 7, comma 4, lettera b), terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevede che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.

In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di

Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Con il nuovo provvedimento si è inteso aggiornare le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel Provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell'Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato "Gestione del regime di adempimento collaborativo - integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali".

A tale riguardo, in applicazione dell'articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 3 lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il nuovo Provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell'ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, si propone altresì l'obiettivo, già fatto proprio dal citato Atto Direttoriale, di consolidare le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge. Quindi le competenze per i controlli e per le attività relative al regime individuate al Capo IV del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono attribuite in via esclusiva all'ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto Direttoriale, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni - con volume d'affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro - e presenti nelle

Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di riskanalysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l'azione dell'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

All'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.

L'assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell'istituto in un'ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell'ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 09/03/2022, 74913

Lavoro e Previdenza
Istruzioni INPS

Quota 102: quali requisiti servono e da quando decorre l'anticipo pensionistico

Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Nel mentre delle voci per una possibile ulteriore proroga di quota 102, l'INPS, nella circolare n. 38 del 2022, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell'anticipo pensionistico. In particolare, è necessario un requisito misto composto un minimo di età anagrafica, pari a 64 anni, e di 38 anni di contributi, da maturarsi entro la fine del 2022. Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico si prevede poi una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, e di 6 mesi per i lavoratori dipendenti delle PA. Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico.

Il canale di pensionamento definito come **quota 102**, introdotto dalla **legge di Bilancio 2022** (l.n. 234/2021), costituisce la risposta formulata dal Governo Draghi in un orizzonte temporale di breve respiro al venir meno della sperimentazione di quota 100 al 31 dicembre dello scorso anno.

L'intervallo di **durata** è infatti di **un solo anno**, anche se alla luce del conflitto in corso in Ucraina, con le pesanti ricadute anche economiche, si è in questo momento in una fase di stand by per quel che riguarda il **confronto** tra **Governo-Sindacati** per una nuova riforma delle pensioni.

Tra i diversi rumors vi è, infatti, anche quello di una proroga per un ulteriore anno di quota 102. Sui meccanismi di funzionamento del nuovo canale si invece ora espressa l'INPS con la **circolare n. 38 dell'8 marzo**.

Leggi anche Quota 102: come funziona e quali requisiti servono per l'anticipo pensionistico

I requisiti

La struttura delineata si modella sullo **schema di quota 100** con la previsione di un **requisito misto** sommato fra un minimo di **età anagrafica** (pari a 64 anni, requisito non adeguato agli incrementi della speranza di vita) e di **contributi** (38 anni) da maturarsi entro la fine del 2022.

Va in ogni modo sottolineato come il **diritto** alla pensione anticipata maturato **entro il 31 dicembre 2022** può essere fatto valere anche successivamente a tale data. Possono accedere a tale canale di pensionamento i **lavoratori dipendenti del settore privato**, del settore **pubblico** e i **lavoratori autonomi**.

Così come avveniva per quota 100 non possono invece beneficiarne il personale appartenente alle Forze Armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale della Guardia di Finanza.

Si conferma poi la facoltà di **cumulare i periodi**

assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni. **Non possono essere oggetto di cumulo** invece i periodi di contribuzione versati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti che possono essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all'Assicurazione generale obbligatoria.

L'INPS evidenzia ancora come ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Opera poi **divieto di cumulo** con i **redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui. Si prevede poi la applicabilità delle disposizioni per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Decorrenza

Per quel che riguarda la decorrenza si prevede una **finestra di 3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.

Pertanto, la decorrenza della pensione, sottolinea l'INPS, **non può essere anteriore al 1° maggio 2022**,

ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, ovvero, **al 2 aprile 2022**, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO.

Per i lavoratori dipendenti delle **Pubbliche Amministrazioni** si prevede invece una **finestra di 6 mesi** per cui Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022 ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO. Nel **settore scolastico**, invece, la finestra coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

Quota 102 e fondi di solidarietà

Viene poi confermata la possibilità di utilizzare gli **assegni straordinari** erogati dai **fondi di solidarietà bilaterali** (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015) per accompagnare i lavoratori alla maturazione del diritto a pensione in quota 102 con 64 anni di età e 38 di contributi. La concessione degli assegni finalizzati alla pensione anticipata è subordinata alla presenza di **accordi collettivi**

di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015. Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

L'assegno straordinario **non può essere erogato** oltre il **31 marzo 2023**. Gli assegni straordinari per il conseguimento di quota 102 possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Lavoro e Previdenza

Entro il 31 marzo

CIGO per tessile e moda: riammissione nei termini per le domande 2021. A quali condizioni

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Si riaprono i termini per la presentazione delle istanze di CIGO da parte delle imprese del tessile e dell'abbigliamento, che non sono state ammesse alle ulteriori 9 settimane di trattamento ordinario emergenziale Covid-19, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. Le indicazioni operative sono state, infatti, fornite dall'INPS, con il messaggio 1060 del 2022. Alla domanda con riammissione nei termini si applica la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Le istanze rettificative devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Con il messaggio 1060 del 7 marzo 2022, l'INPS ha fornito le indicazioni operative in merito alla **riapertura dei termini** per la presentazione delle **istanze CIG** per quei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che non sono stati ammessi alle ulteriori 9 settimane di trattamento ordinario emergenziale Covid - 19 previste dal decreto Fiscale (dl 146/2021) per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Decreto Fisco-Lavoro

Il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021, convertito in l. n. 215/2021), entrato in vigore il 22 ottobre 2021, aveva esteso fino al 31 dicembre 2021, il periodo utile per la **fruizione degli ammortizzatori sociali Covid 19** introdotti per il 2021; in particolare, con l'art. 11, aveva previsto la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di "cuscinetto", dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per la durata di 9 settimane di trattamento ordinario CIG per i **settori delle industrie tessili**, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007).

La norma subordinava il riconoscimento alla condizione che i datori di lavoro abbiano **già fruito** e visto interamente autorizzate le **precedenti 17 settimane** introdotte dal D.L. n. 99/2021 (abrogato dalla l. n. 106/2021 e confluito nel decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro delle attività economiche ATECO2007 con i codici 13,14 e 15 (tessitura, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili).

Con la circolare 183/2021, l'INPS aveva chiarito che le ulteriori 9 settimane potevano essere richieste solo da parte dei datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento di 17 settimane introdotte dal dl Sostegni bis (conv. con

modifiche in l. n. 106/2021) a prescindere dalla durata. L'accesso quindi alle ulteriori 9 settimane era subordinato solo al trascorrere del periodo di 17 settimane precedentemente autorizzato.

Tale condizione ha generato non poca **confusione** da parte dei **datori di lavoro**, che trovandosi a dover sospendere o ridurre l'orario di lavoro dopo il 1° ottobre 2021 e non avendo avuto precedentemente riconosciuto, in tutto o in parte il precedente periodo, avevano optato per il ricorso alla CIG "normale" prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 (ante riforma legge di Bilancio 2022), utilizzando una **causale non corretta**.

Per consentire di regolarizzare la posizione e pertanto di accedere alla corretta CIG secondo la disciplina ordinaria del D.Lgs. n. 148/2015, in luogo di quella emergenziale prevista dal decreto Fiscale, l'Istituto fornisce le istruzioni operative per la riammissione nei termini alla luce che per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i termini di invio delle istanze sono già trascorsi.

Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cassa integrazione ordinaria

La riammissione nei termini viene prevista:

- **esclusivamente** datori di lavoro delle **industrie tessili**, delle confezioni di articoli di **abbigliamento** e di articoli in **pelle e pelliccia**, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
- che, hanno presentato **domanda** di accesso al trattamento delle **9 settimane di CIG emergenziale** e ne sono stati esclusi in quanto non avevano avuto autorizzato, in tutto o in parte, le 17 settimane precedenti previste dal dl Sostegni bis;
- che hanno presentato la domanda, respinta, **anteriormente** alla data del **10 dicembre 2021**.

Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento

Alla domanda con riammissione nei termini si applica

la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021). Pertanto, troverà applicazione:

- la richiesta del **requisito dell'anzianità di 90 giorni** di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande;
- la computabilità dei periodi richiesti sul limite massimo complessivo di durata degli ammortizzatori sociali (24 mesi nel quinquennio mobile) e del periodo sulla durata massima della CIG (52 settimane nell'arco del biennio mobile);
- l'obbligo di inviare la **relazione tecnica** dettagliata che contenga tutti gli elementi probatori necessari per la concessione della prestazione;
- l'obbligo di **comprovare le difficoltà finanziarie** in caso di richiesta di pagamento diretto;
- l'obbligo del **versamento del contributo aggiuntivo**.

Per quanto riguarda la **causale da richiamare**, non sarà ammessa la EONE ovvero quella relativa agli eventi oggettivamente non evitabili, ma sarà necessario indicare una **ordinaria causale CIG**.

Comunicazioni preventive

Per quanto riguarda il rispetto della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall'art. 14 D.Lgs. n. 148/2015, l'Istituto considererà utile l'informativa resa in relazione all'istanza respinta.

Qualora l'informativa non fosse presente, troverà applicazione quanto previsto dal messaggio INPS n. 606/2022 ovvero che per le istanze presentate, dal

1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti:

- l'**informativa sindacale** può essere **anche successiva** all'inizio del **periodo di sospensione richiesto**;
- la comunicazione dell'avvenuta informativa deve essere comunque prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio;
- nell'ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro **non diano comunicazione** dell'avvenuta informativa sindacale, la **domanda sarà respinta**.

Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria

Le istanze "rettificative" dovranno essere trasmesse entro e **non oltre il 31 marzo 2022**.

Si ricorda che in caso di invio successivo a tale termine, troverà applicazione il **regime sanzionatorio** previsto ovvero che l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione e che qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a **danno dei lavoratori** la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è obbligata a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale; importo che costituisce imponibile contributivo.

Bilancio

Bilancio sociale e valutazione d'impatto

Bilanci di sostenibilità: obbligo o opportunità?

di Lorenzo Sagulo, Matteo Petrella - Valutatori d'impatto - Nexumstp

Siamo sicuri che valutare un'impresa esclusivamente sulla base dei risultati economici ci fornisca una misura esatta del suo valore? Ridurre un'attività complessa come quella d'impresa al solo fatturato o alla marginalità del capitale investito, ci permette di verificarne il reale valore? Queste sono le domande che ci si pone di fronte a un bilancio di esercizio, dal quale molto spesso non emergono quelle informazioni che servirebbero per poter conoscere e comprendere al meglio i risultati di un'impresa. Come misurare gli impatti aziendali in termini sociali e ambientali?

L'azienda opera in un territorio, interagisce con dei portatori di interesse diversi, produce e consuma valore e restituisce degli output. Ridurre tutto ciò all'utile o alla perdita di fine esercizio o misurare la potenzialità di generare valore attraverso l'osservazione del solo fatturato genera una **visione parziale** di un sistema complesso e non ci dice nulla sugli impatti che quell'azienda produce.

L'esigenza di **misurare gli impatti aziendali anche in termini sociali e ambientali**, oltre che economici, ci ha portato ad approfondire gli strumenti legati al **bilancio sociale** e alla **valutazione d'impatto**, che diventano strumenti strategici per comunicare il valore di un'impresa e attrarre gli stakeholder.

Rendicontazione sociale: per chi è obbligatoria? Seppur l'attuale contesto normativo preveda l'obbligo di rendicontazione sociale **esclusivamente per determinate tipologie di organizzazioni**, il legislatore invita costantemente anche i soggetti non obbligati ad aprirsi verso logiche volte a raccontare i propri risultati anche sul piano ambientale e sociale. Tale approccio farà sì che la nuova normalità sarà valutare un'impresa attraverso una pluralità di indicatori volti a rappresentarla, nella sua complessità, in tutti i suoi aspetti.

Attualmente il legislatore ha avviato il processo di adozione di questi strumenti soltanto per determinate tipologie di organizzazioni:

a) gli **enti di interesse pubblico** che abbiano avuto in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500 e alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato uno stato patrimoniale di 20.000.000 euro oppure abbiano superato un totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40.000.000 euro. Nel particolare, il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 ha introdotto, per tali organizzazioni, l'obbligo di redigere una **dichiarazione di carattere non finanziario**, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta.

Leggi anche

- Nella dichiarazione non finanziaria le informazioni obbligatorie per la sostenibilità

- Dichiarazione non finanziaria: come indicare i KPI di sostenibilità ambientale nel caso dei gruppi di imprese

Tale dichiarazione, avente **cadenza annuale**, deve trattare temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Inoltre, le informazioni devono essere fornite con un raffronto rispetto a quanto fornito negli esercizi precedenti, secondo metodologie e principi previsti dallo standard di rendicontazione prescelto.

Il legislatore si sta adoperando sempre più per una **graduale integrazione** delle logiche in materia di sostenibilità anche mediante interventi di legge trasversali. Proprio in tal senso, possiamo citare la disposizione prevista dalla **legge di Bilancio 2022** consistente nell'obbligo di avviare una procedura specifica in caso di cessazione di attività, per aziende con più di 250 dipendenti, al fine di garantire la **salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo**. Tale procedura prevede un **dialogo preventivo ed obbligatorio** con le sigle sindacali e le istituzioni con lo scopo di predisporre un piano condiviso per limitare le ricadute occupazionali, l'eventuale esito negativo dovrà essere inserito obbligatoriamente all'interno della rendicontazione non finanziaria.

Leggi anche Delocalizzazioni delle aziende: cosa prevede la legge di Bilancio 2022

Oltre a quanto sopra, già con l'introduzione del D.Lgs. n. 254/2016 ai soggetti diversi da quelli tenuti all'obbligo di dichiarazione di carattere non finanziario, è concessa la **possibilità di redigere la dichiarazione** e di dichiararla conforme alla normativa purché la stessa indichi il mancato assoggettamento all'attività di controllo e che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 euro, totale dei ricavi netti delle

vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 euro.

b) le **Società Benefit**, che ai sensi della legge n. 208/2015 vengono considerate tali se indicano nel proprio oggetto sociale, oltre alle finalità a cui è tesa l'attività economica nell'interesse dei soci, anche le finalità che intende perseguire per il **conseguimento del bene comune**. A tale società è chiesto, pertanto, di redigere **annualmente** una **relazione** da allegare al bilancio di esercizio con la quale si dia evidenza degli obiettivi specifici prefissati delle modalità con cui si vuole raggiungerli e infine la valutazione dell'impatto generato valutandolo che sia esauriente, sviluppato da un ente indipendente, credibile e trasparente;

c) gli **Enti del Terzo Settore** i cui ricavi, rendite, proventi o entrate siano superiori a 1 milione di euro, i centri di servizio per il volontariato, le imprese sociali e le cooperative sociali. Per loro il legislatore ha previsto, ai sensi dei decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017, il deposito e la pubblicazione del bilancio sociale con cadenza annuale.

Nei prossimi anni quindi ci troveremo di fronte a un numero sempre maggiore di realtà che sperimenteranno l'utilizzo di strumenti di valutazione integrati quali il bilancio sociale e la valutazione d'impatto.

Bilancio sociale

Con il bilancio sociale, secondo quanto definito dalle linee guida per la sua redazione di cui al decreto 4 luglio 2019, rivolte agli Enti del Terzo Settore e alle imprese sociali, il legislatore ha individuato uno "strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte".

Tale locuzione spesso viene sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di "**Accountability**" che

racchiude al suo interno, oltre ai concetti di **responsabilità**, quelli di "**trasparenza**" e "**compliance**": la prima da ricercarsi nell'accesso alle informazioni relative all'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati, la seconda individuabile nel rispetto delle norme sia come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta.

Valutazione dell'impatto sociale

A completamento degli strumenti a disposizione di tali organizzazioni, il legislatore, con il decreto 23 luglio 2019, ha emanato specifiche linee guida in materia di "Valutazione dell'impatto sociale", ovvero una valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte dall'organizzazione sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Analizzando gli **attori obbligati** e le loro **attività**, ma soprattutto gli **output** che tali strumenti rendicontativi e valutativi restituiscono, appare evidente come nel prossimo futuro saranno strumenti utilissimi per molteplici realtà: basti pensare alle pubbliche amministrazioni, le quali - nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale - potranno prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime; o alle organizzazioni stesse, per rappresentare oggettivamente il valore sociale generato e **attrarre finanziatori** esterni.

Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della **collaborazione** fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI

Finanziamenti

Per le PMI

Come finanziare con Simest la creazione di una piattaforma di e-commerce

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

Fino al 31 maggio è possibile presentare domanda di finanziamento agevolato per investimenti digitali nel settore del commercio elettronico. I beneficiari sono le PMI che esportano: presentando domanda sul portale web Simest queste possono finanziare la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce, oppure l'acquisto di spazi su una piattaforma di terzi. Al finanziamento a tassi agevolati è affiancata anche una quota di un contributo a fondo perduto. Ma quali sono i requisiti da rispettare per fare domanda, le spese ammissibili e gli importi massimi?

Sono disponibili fino al **31 maggio 2022** le agevolazioni Simest per lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).

La misura intende rafforzare la **competitività internazionale** delle imprese sostenendo lo sviluppo dell'**e-commerce** e sostiene gli interventi per:

- la **creazione** di una nuova **piattaforma propria**, realizzata da un soggetto/fornitore in possesso del requisito di professionalità;
- il **miglioramento** di una **piattaforma propria** già esistente;
- l'accesso ad un nuovo spazio o store di una **piattaforma di terzi** per la commercializzazione in paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

Destinatari

La misura è rivolta alle **PMI**, secondo normativa comunitaria con sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Requisiti

Il soggetto richiedente deve, come risultante dalla "Dichiarazione sulla produzione e il marchio italiano" avere un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato, per una quota almeno pari al 50%, dalla produzione (di beni e servizi) in Italia anche se con marchio di proprietà estera; commercializzare, per una quota almeno pari al 50%, prodotti (beni e servizi) con marchio italiano anche se prodotti all'estero;

Entità delle agevolazioni: finanziamento e fondo perduto

L'agevolazione consiste in un finanziamento a **tasso agevolato** (pari al 10% del Tasso di Riferimento UE per tutta la Durata del Finanziamento) in regime "de minimis" con co-finanziamento a fondo perduto in regime di "Temporary Framework" destinato alla

realizzazione di un progetto di **investimento digitale** per la creazione o miglioramento di una piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) o l'accesso ad una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

L'importo **massimo** finanziabile è:

- per una **piattaforma propria**: fino a € **300.000** e comunque non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall'impresa
- per una **piattaforma di terzi**: fino a € **200.000** e comunque non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall'impresa

L'importo **minimo** è pari a € **10.000**.

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud, fino al 25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell'importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Framework per impresa.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.

Spese ammissibili

Le spese oggetto dell'agevolazione sono le seguenti:

- creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell'utilizzo di un market place o creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma o componenti hardware e software o estensioni componenti software per ampliare le funzionalità (es. software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata) o creazione e configurazione app o spese di avvio dell'utilizzo di un market place.
- investimenti per la piattaforma oppure per il market place o spese di hosting del dominio della piattaforma o fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place o spese per investimenti in sicurezza dei dati

e della piattaforma o aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche o spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma o spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione o consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma o registrazione, omologazione e tutela del marchio o spese per certificazioni internazionali di prodotto.

- spese promozionali e formazione relative al progetto o spese per l'indicizzazione della piattaforma oppure del market place o spese per web marketing o spese per comunicazione o formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.

Non sono ammissibili/finanziabili le spese per attività connesse all'esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione. Ai fini dell'ammissibilità delle spese è necessaria la presenza di almeno una tra le spese inerenti alla voce "Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell'utilizzo di un market place".

Erogazione del finanziamento

Il finanziamento è erogato in **due tranches**, sul conto corrente dedicato del richiedente:

- **prima** tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive;
- **seconda** tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute e a condizione che queste superino l'importo già erogato, e che rientrino tra le Spese ammissibili.

Come effettuare la richiesta

Per richiedere l'Intervento, l'impresa richiedente deve **registrarsi** sul portale Simest, compilare la domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale.

Il richiedente può effettuare **una sola richiesta** di finanziamento a SIMEST.

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Riciclo dei rifiuti: criteri e modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica che definisce criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. L'agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio concedibile fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019. I termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio saranno definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica che definisce criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle **società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti**, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario le società di gestione degli impianti di **selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio** aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori **requisiti**:

- a) risultino **regolarmente costituite e iscritte** al registro delle imprese e attive;
- b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver **continuato a operare nonostante la crisi** del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
- c) abbiano registrato una **riduzione dell'ammontare dei ricavi**;
- d) risultino **iscritte all'assicurazione generale**

obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata;

e) non siano destinatarie di **sanzioni interdittive** e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione;

f) non si trovino in stato di **liquidazione** né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà**.

Determinazione e misura del contributo straordinario

L'agevolazione è concessa in forma di **contributo in conto esercizio** concedibile fino al 20% (venti per cento) della **riduzione dell'ammontare dei ricavi** registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria prevista, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Presentazione delle domande

I termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio saranno definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica.

Con lo stesso provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Transizione Ecologica, decreto 31/12/2021 (Gazzetta Ufficiale 09/03/2022, n. 57)

Impresa

Dal Garante della concorrenza e del mercato

Autorità Garante della concorrenza: stabilito il contributo per il 2022

L'Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha stabilito con delibera 22 febbraio 2022, il contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, la delibera 22 febbraio 2022 del Garante della Concorrenza e del mercato con cui si stabilisce il **contributo** all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità **per l'anno 2022**.

La normativa ha stabilito infatti che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato **dalle società di capitale**, alla data della presente delibera, con **ricavi totali superiori a 50 milioni di euro**.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, **non superiore a 275.000,00 euro**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Garante della Concorrenza e del mercato, delibera 22/02/2022, (Gazzetta Ufficiale 09/03/2022, n. 57)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

PMI: concessione dei contributi alle CIE per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 30 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di

progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il Programma promozionale delle attività che intende svolgere. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato realizzato il Programma promozionale le CCIE devono trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione illustrativa dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, il decreto 30 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per **l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese**.

I contributi sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche **attività promozionali**, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dalle CCIE.

Programma promozionale di attività

Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE deve presentare il **Programma promozionale di attività** articolato in progetti promozionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo:

- l'organizzazione di eventi promozionali** a beneficio delle imprese italiane nello Stato o nell'area geografica di operatività della CCIE (partecipazione a fiere e mostre mercato; attività collaterali a tali partecipazioni quali: azioni di comunicazione e informative, seminari, tavole rotonde e workshop informativi, incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali);
- missioni commerciali settoriali** (l'organizzazione di missioni di buyer in Italia nonché di missioni di imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE, gli incontri bilaterali fra imprese italiane ed estere);
- pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a **diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi Made in Italy** e la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese o area geografica di operatività della CCIE (road show, country presentation; partecipazione diretta a eventi fieristici con stand camerale; seminari e workshop informativi);
- progetti specifici di **assistenza e consulenza alle imprese italiane**: per l'inserimento nel mercato di riferimento della CCIE; per la messa in rete delle imprese (ricerche di mercato, ricerca partners, consulenze

specialistiche);

e) in una logica di promozione integrata, formazione linguistica a operatori italiani e esteri e azioni formative quali convegni, seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali;

f) **stage formativi** per studenti italiani, assistenza ai processi di alternanza scuola-lavoro, in particolare con i soggetti del sistema camerale italiano;

g) servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali;

h) **attività di rete**: partecipazione dei presidenti e dei segretari generali alla convention mondiale delle CCIE; al meeting dei segretari generali e alla riunione d'area annuale;

i) eventuali ulteriori iniziative promozionali.

Presentazione del programma promozionale

Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, **entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno**, il Programma promozionale secondo le seguenti modalità:

a) presentazione attraverso il **sistema informativo Pla.Net** di una relazione che illustri le finalità generali dell'azione camerale, descriva le attività che la CCIE intende svolgere nell'ambito delle iniziative ammissibili, indichi gli obiettivi che con tali azioni intende conseguire e determini il costo previsto per l'esecuzione del Programma;

b) inserimento dei dati relativi alle singole iniziative oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net.

La presentazione del Programma comporta **l'impegno alla sua effettiva esecuzione**.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato realizzato il Programma promozionale le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo Economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una **relazione illustrativa dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti** con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 30/11/2021 (Gazzetta Ufficiale 09/03/2022, n. 57)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.